

Circolare di approfondimento n. 13 del 02 marzo 2020

ESPORTATORI ABITUALI – LETTERE D’INTENTO

NOVITA’ 2020

(provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 96911 del 27/02/2020 in attuazione dell’art. 12-septies del D.L. 34/2019)

Con Provvedimento n. 96911 del 27.02.2020 l’Agenzia delle Entrate apporta importanti novità in tema di lettere d’intento.

DECORRENZA

Da oggi 2 marzo 2020, i soggetti definiti “**esportatori abituali**” non sono più tenuti a presentare ai propri fornitori la lettera d’intento, essendo sufficiente la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate la quale ne rilascia apposita ricevuta.

ENTITA’ DELLE NOVITA’

1. L’esportatore abituale deve:

- ✓ Trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la lettera d’intento e ricevere ricevuta di avvenuta trasmissione.

2. Il fornitore deve:

- ✓ Accedere al proprio cassetto fiscale per scaricare la lettera d’intento trasmessa dall’esportatore abituale;
- ✓ Indicare obbligatoriamente nella fattura di vendita gli **estremi del protocollo** di ricezione della lettera d’intento.

Sono stati aboliti:

- ✓ L’obbligo di consegna al fornitore della lettera d’intento e ricevuta telematica;
- ✓ L’annotazione delle lettere d’intento in appositi registri;
- ✓ La consegna in Dogana della copia cartacea della lettera d’intento;
- ✓ Il riepilogo delle lettere d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione Iva annuale (l’apposito quadro VI è presente nel modello Iva 2020 per il 2019 ma sarà eliminato a partire dal modello Iva 2021 per il 2020);
- ✓ Spariscono dal modello DI – Dichiarazione Intento il numero progressivo assegnato alla lettera d’intento e l’anno di riferimento.

	SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI	
	FINO AL 31/12/2019	DAL 1° GENNAIO 2020
ESPORTATORE ABITUALE	<ul style="list-style-type: none"> trasmette telematicamente all'Agenzia Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse, ottenendo apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione 	invariato
	<ul style="list-style-type: none"> invia al fornitore la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall'Agenzia Entrate 	non più obbligatoriamente previsto (facoltativo e buona prassi inviare al fornitore lettera d'intento e ricevuta telematica di trasmissione)
FORNITORE	<p><i>può effettuare la cessione/prestazione in "non imponibilità IVA":</i></p> <ul style="list-style-type: none"> dopo aver ricevuto dall'esportatore abituale la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica; dopo aver effettuato il "riscontro telematico" interrogando il sistema dell'Agenzia Entrate. 	<p><i>Può effettuare la cessione/prestazione in "non imponibilità Iva":</i></p> <ul style="list-style-type: none"> dopo il riscontro telematico sul proprio Cassetto Fiscale; il fornitore deve indicare in fattura solo il numero di protocollo di ricezione dell'invio telematico
	E' tenuto a riepilogare in dichiarazione annuale Iva i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute (tramite la compilazione dell'apposito quadro DI)	Soppresso dal modello Iva 2021 relativo al 2020

Festini Fabrizio
f.festini@eusebiassociati.it